

Aggiornato al 03/07/2020

EMERGENZA COVID-19. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PER LE COMPETIZIONI SPORTIVE FEDERALI

A decorrere dal 12 giugno 2020 le competizioni sportive sono consentite nel rispetto dei protocolli emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del COVID-19. A partire dal 25 giugno 2020 è consentito anche lo svolgimento degli sport di contatto nelle Regioni che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport abbiamo preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con la situazione epidemiologica nei rispettivi territori (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, art. 1, comma 1, lettera e). Alla data odierna solo alcune Regioni hanno autorizzato lo svolgimento degli sport di contatto e di squadra.

Le principali misure di prevenzione del contagio consigliate dalle autorità sanitarie sono: I) il distanziamento, II) l'accurata igiene delle mani (anche per il tramite dell'utilizzo di distributori automatici di detergente) e delle superfici e III) la prevenzione della dispersione di *droplets* tramite l'utilizzo di mascherine. Dato che, durante l'attività natatoria, l'uso della mascherina è ovviamente impossibile si dovrà considerare anche la gestione di presenze contingentate e scaglionate per limitare il rischio di contagio.

Dovrà, comunque, essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi tra loro, e per gli atleti, quando non direttamente impegnati in competizione, preferibilmente di 2 metri, tra di loro e dagli operatori sportivi. Sarà sempre indicato indossare la mascherina, eccetto ovviamente per gli atleti durante l'attività sportiva.

Per quanto riguarda le norme specifiche, fermo restando quanto già riportato dalle linee-guida federali "*Emergenza Covid 19. Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra per la fase 2*" del 19 maggio 2020 riguardo pulizia e disinfezione delle aree comuni e del ricambio d'aria negli ambienti interni, in accordo con l'Allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, si prescrive:

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione (allegato 7 delle linee guida federali del 19 maggio). Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
- Programmare le attività in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro.
- Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Le tribune potranno essere usate per gli atleti in attesa della loro partecipazione alla competizione, mantenendo la distanza di sicurezza.
- Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti.
- Dotare l'impianto di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già



in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani.

- Mantenere l'elenco delle presenze nell'impianto durante le competizioni per 14 giorni.
- Tutti coloro (atleti, allenatori, dirigenti, giudici eccetera) che accedono all'impianto dovranno dichiarare (allegati 5 - per atleti - e 6 - per non tesserati - delle linee guida federali del 19 maggio) di non essere stati affetti da malattia COVID-19 e l'assenza di esposizione personale a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni. Gli atleti dovranno essere in regola con la certificazione d'idoneità all'attività sportiva agonistica.
- L'accesso all'impianti non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena.
- La misura della temperatura corporea dovrà essere fatta a tutti coloro che accedono all'impianto, ad ogni accesso. Alle persone con una temperatura superiore a 37,5°C l'accesso non sarà consentito e dovranno consultare il proprio medico.
- Prevedere percorsi separati per l'ingresso e l'uscita dall'impianto e dal piano vasca.
- La densità di affollamento in vasca sarà quella prevista dalle norme regionali vigenti. L'attività di riscaldamento (e eventualmente di competizione) dovrà essere frazionata in più turni in modo da rispettare il limite di affollamento previsto.
- Per quanto riguarda la disciplina dei tuffi, la distanza fra gli atleti (e fra essi e gli allenatori) durante il tuffo è obbligatoriamente determinata dalle regole e dalla struttura dell'impianto. Quindi, le regole di distanziamento devono essere previste e osservate per la fase di preparazione del tuffo e durante la permanenza sul bordo vasca. Posto un tuffatore sul trampolino/piattaforma in procinto di tuffarsi, i tuffatori in attesa devono attendere il loro turno posizionandosi in modo da rispettare le distanze minime di sicurezza (preferibilmente 2 metri) tra gli atleti. In pratica, un tuffatore è sul trampolino o sulla piattaforma e quello che dovrà tuffarsi successivamente è in attesa al vertice della scala e gli altri a distanza di sicurezza.
- Per quanto riguarda gli sport di contatto e di squadra sarà necessario attenersi alle disposizioni regionali vigenti.
- Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato $\leq 0,40$ mg/l; pH 6.5 – 7.5. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore.
- Essere consapevoli che in acqua è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Se necessario, utilizzare a questi scopi i servizi igienici prima di entrare in acqua.

Per la tutela sanitaria degli atleti vale quanto previsto all'allegato 4 delle Linee-Guida dell'Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2020 e riportato nelle linee-guida federali del 19 maggio disponibili sulla home page del sito federale.

Inoltre gli organizzatori delle manifestazioni sono tenuti a verificare regolarmente l'eventuale aggiornamento della normativa regionale in materia che possono integrare le norme emanate a livello nazionale.

Per il Settore Nuoto in Acque Libere ulteriori specifiche sono indicate nella circolare di settore.